

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI

DELIBERAZIONE N. 07 IN DATA 26/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASL PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.

La presente deliberazione è composta da n. 2 pagine e n. 1 allegato.

L'anno DUEMILASEDICI addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 15,00 nella sala delle Adunanze

Con atto formale del Presidente dell'Assemblea dei Sindaci vennero convocati, a seduta, i componenti dell'Assemblea dei Sindaci.

All'appello risultano:

	PRESENTE	ASSENTE
Comune di Berlingo	X	
Comune di Castegnato	X	
Comune di Castel Mella		X
Comune di Cellatica	X	
Comune di Gussago	X	
Comune di Ome		X
Comune di Ospitaletto	X	
Comune di Rodengo Saiano	X	
Comune di Roncadelle		X
Comune di Torbole Casaglia	X	
Comune di Travagliato		X

Assistono alla seduta dell'Assemblea dei Sindaci i componenti dell'ufficio Tecnico di piano:

COMPONENTI	PRESENTE	ASSENTE
Dott.ssa Patrizia Albertini	X	
Dott.ssa Marisa Vivenzi	X	
Dott. Armando Sciatti	X	
Ass.Soc. Silvia Della Valle		X
Ass.Soc. Lara Ancelotti		X

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco di Torbole Casaglia, assume la presidenza ai sensi dell'Accordo di Programma e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 07 IN DATA 26/04/2016

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON L'ASL PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

RICHIAMATA la Legge 328/2000 che prevede, per la realizzazione della politica sociale di zona, la stesura di un Piano di Zona contenente gli interventi da attuare a livello di ambito e le risorse da destinare alla realizzazione degli stessi;

VISTE le Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2015-2017 "Un Welfare che crea valore per le persone, le famiglie e la Comunità." DGR 2941 del 19.12.2014;

RICHIAMATI il Piano di Zona 2015-2017 e l'Accordo di Programma approvati con deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 10 del 27.04.2015 da cui si evince che l'Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" è l'Ente Capofila dell'Ambito Distrettuale di Brescia Ovest;

VERIFICATO che la convenzione era già stata approvata dall'Assemblea per l'anno 2015;

CONSIDERATO che la stessa è necessaria per ottenere contributi economici per minori vittime di abuso/violenza inseriti in strutture residenziali;

LETTA la convenzione e ritenutola meritevole di approvazione.

Dopo ampia ed esauriente discussione il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci pone in votazione il punto all'Ordine del giorno:

presenti: n. 07

favorevoli: n. 07

astenuti: n. 0

contrari: n. 0

DELIBERA

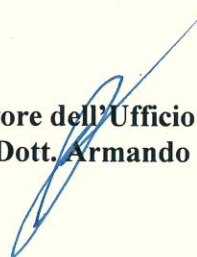
1. di approvare l'allegata convenzione con l'asl per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra ats e comuni derivanti dall'attuazione degli interventi a favore dei minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza accolti nelle strutture residenziali che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente dell'Assemblea dei Sindaci
Dario Giannini



Il Coordinatore dell'Ufficio Tecnico di Piano
Dott. Armando Sciatti



SCHEMA REGIONALE DI CONVENZIONE PER LA DEFINIZIONE DEI RAPPORTI GIURIDICI ED ECONOMICI TRA ATS E COMUNI DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI VITTIME DI ABUSO/MALTRATTAMENTO/VIOLENZA ACCOLTI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI

TRA

L'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia (di seguito ATS), con sede legale nel Comune di Brescia in viale Duca degli Abruzzi n. 15, codice fiscale e partita IVA 03775430980, nella persona del Direttore Generale dr. Carmelo Scarcella, nato a Brescia il 12.06.1956, domiciliato per la carica presso la sede della ATS

E

L'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona Azienda Speciale Consortile "Ovest Solidale" (di seguito denominato semplicemente "Ente"), codice fiscale/partita IVA 02927940987 nella persona del sig Sciatti Arimando nato a Brescia il 18/11/1969, residente nel Comune di Castenedolo Via Dante Alighieri n. 56, codice fiscale SCTRND69S18B157R in qualità di legale rappresentante od altro soggetto munito di potere di rappresentanza

PREMESSO

- che la d.g.r. 14 maggio 2013, n. 116 "Determinazioni in ordine all'istituzione del Fondo regionale a sostegno della famiglia e dei suoi componenti fragili: Atto di indirizzo" definisce le misure e le relative azioni cui dare prioritariamente attuazione, individuando tra queste, l'erogazione di un contributo alle Comunità che prendono in carico minori vittime di abuso/maltrattamento/violenza per garantire le prestazioni sociosanitarie;
- che la d.g.r. 25 ottobre 2013 n. 856 ha individuato la misura di cui sopra tra gli interventi prioritari cui dare attuazione;
- che la d.g.r. 19 dicembre 2014 n. 2942 ha previsto di mantenere le stesse modalità operative di erogazione della Misura "Comunità per minori";
- che la d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto il perseguimento di tale intervento sino al 30 maggio 2016 ovvero nelle more della sua ridefinizione a decorrere dal 1/6/2016 alla luce sia del DCPM 14/2/2001 sia del successivo DPCM 29/11/2011;
- che la stessa d.g.r. 29 dicembre 2015 n. 4702 ha previsto per tale misura un onere complessivo a livello regionale, da ripartire tra le ATS;

CONSIDERATO

che l'Ente capofila dell'Accordo di Programma per la realizzazione del piano di zona (*Azienda Speciale Consortile Ovest Solidale*) sottoscrive la presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale (Berlingo, Castegnato, Castel Mella, Cellatica, Gussago, Ome, Ospitaletto, Rodengo Saiano, Roncadelle, Torbole Casaglia, Travagliato) al fine di facilitare il raccordo con l'Agenzia di Tutela della Salute di Brescia e il coordinamento delle attività derivanti dall'attuazione dei sopra citati provvedimenti regionali;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto della convenzione

Oggetto della presente convenzione è la definizione dei rapporti giuridici ed economici derivanti dall'erogazione del contributo giornaliero di € 35,00 su fondo sociosanitario, quale remunerazione delle prestazioni sociosanitarie, interventi di carattere educativo, di assistenza alla persona e di accompagnamento nelle fasi processuali, per i minori accolti nelle strutture residenziali, a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile, in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento.

L'**ATS** e l'**Ente capofila** definiscono, con la presente convenzione, le modalità di collaborazione reciproca per l'attuazione dell'intervento regionale di cui alla d.g.r. 25 ottobre 2013, n.856 e alla d.g.r. 19 dicembre 2014, n. 2942, con riferimento all'erogazione del suddetto contributo a favore dei Comuni dell'Ambito territoriale che lo richiederanno in applicazione delle citate delibere.

Art. 2

Soggetti Beneficiari

I Soggetti Beneficiari sono da individuarsi nei minori accolti presso le strutture di accoglienza residenziale, individuate nelle comunità educative, comunità familiari e alloggi per l'autonomia conformemente in esercizio, ai sensi della d.g.r. 16 febbraio 2005 n. 20762 e del d.d.g. 15 febbraio 2010 n. 1254, a seguito di provvedimento di allontanamento dal nucleo familiare di origine disposto dall'Autorità giudiziaria minorile in quanto vittime di abuso, violenza e/o maltrattamento, che necessitano di interventi di cura, assistenza e recupero terapeutico.

Nel caso si sia reso necessario il collocamento del minore presso strutture residenziali ubicate sul territorio di altre Regioni, le stesse devono essere conformemente in esercizio secondo le disposizioni in vigore nella Regione di ubicazione.

Art. 3

Finalità della convenzione

La finalità della convenzione è quella di garantire un'adeguata presa in carico del minore e di ridurre i fattori di rischio, riconoscendo al Comune cui è stato affidato il minore, un contributo per le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche, nell'ambito del progetto educativo assistenziale individualizzato, e rendicontato dal Comune stesso.

Art. 4

Impegni e compiti dell'Ente capofila

L'**Ente capofila** garantisce le attività di coordinamento necessarie all'attuazione di quanto disposto dalla presente convenzione per conto di tutti i Comuni afferenti all'Ambito territoriale. In particolare, si impegna a:

- assolvere direttamente, o con il concorso dei Comuni interessati, al debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" nei confronti della competente ATS nei tempi previsti dalla circolare regionale, dando atto che il debito informativo analitico costituisce lo strumento per la rendicontazione economica e che pertanto l'ATS non procederà alla remunerazione di quelle prestazioni non correttamente rendicontate. Con la rendicontazione nel flusso informativo denominato "Comunità per Minori", l'Ente attesta tra l'altro che il minore è accolto presso la comunità e che alla stessa viene regolarmente corrisposta la tariffa giornaliera prevista per l'accoglienza del minore;
- sottoscrivere la presente convenzione per conto dei Comuni afferenti all'Ambito territoriale;
- fornire all'ATS, ai fini dell'erogazione del contributo, la seguente documentazione comprovante la specifica situazione di ciascun minore rendicontato nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori":
 - ✓ decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile e/o altri documenti in possesso del Comune attestante le condizioni che hanno determinato il collocamento in struttura residenziale;
 - ✓ il Progetto Educativo Individualizzato definito dalla struttura residenziale e condiviso dal Comune all'interno del quale siano chiaramente evidenziate le attività di natura sociosanitaria come sopra definite;
 - ✓ eventuale dichiarazione aggiuntiva comprovante le prestazioni di natura sociosanitaria e/o sanitaria erogate da professionalità specialistiche con onere a carico della struttura;
 - ✓ Progetto Quadro riferito al minore e alla sua famiglia dal quale si evinca l'ottica di corresponsabilità nella presa in carico del minore stesso;
- aggiornare trimestralmente l'ATS sull'attuazione del Piano Educativo Individualizzato;
- fornire all'ATS eventuali informazioni integrative di supporto all'istruttoria.

L'Ente capofila è responsabile di quanto dichiarato e trasmesso all'ATS.

Art. 5 Impegni e compiti dell'ATS

L' **ATS** si impegna a:

- verificare eventuali anomalie contenute nel flusso informativo regionale "Comunità per Minori" direttamente con l'Ente;
- verificare la coerenza della rendicontazione con la documentazione presentata a supporto della richiesta di contributo (decreto dell'Autorità Giudiziaria Minorile, relazione dei servizi sociali comunali, altra documentazione);
- verificare l'esistenza, per ciascun minore, del Piano Educativo Individualizzato con particolare riguardo agli interventi di carattere sociosanitario e/o sanitario necessari ai fini del percorso di recupero terapeutico del minore;
- verificare, attraverso l'Ente e/o il Comune, le effettive giornate di presenza del minore presso la struttura residenziale, così come rendicontato nel debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori";
- chiedere all'Ente eventuale documentazione integrativa ai fini dell'istruttoria;
- concludere, per ogni periodo di rendicontazione di cui al successivo articolo 6, la fase di istruttoria entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione;

- determinare il valore del contributo e liquidare l'importo spettante all'Ente a conclusione della fase di istruttoria e previo corretto assolvimento del debito informativo regionale.

Art. 6

Modalità di rendicontazione

La rendicontazione delle presenze andrà effettuata attraverso il flusso regionale denominato "Comunità per Minori".

Ciascun Comune direttamente, o attraverso l'Ente capofila, inoltra alla ATS i dati previsti dal flusso "Comunità per Minori" con cadenza trimestrale ovvero in tempo utile alle scadenze regionali previste per l'assolvimento del medesimo debito informativo.

Nel caso in cui due Comuni partecipino al pagamento della retta di uno stesso minore, il debito informativo relativo al flusso "Comunità per Minori" viene assolto da parte del Comune titolare della tutela, a cui verranno pertanto corrisposti per intero da parte dell'ATS i contributi previsti dalla presente convenzione. Sarà cura ed obbligo di tale Comune raccordarsi con gli altri Comuni interessati per la regolazione diretta di eventuali quote parti spettanti.

Art. 7

Le modalità di liquidazione del contributo

Le Parti danno atto che l'assolvimento del debito informativo regionale denominato "Comunità per Minori" e l'invio della relativa documentazione, a supporto dell'istruttoria da parte dell'ATS, costituisce condizione necessaria per la liquidazione del contributo regionale.

Nelle more della sottoscrizione della presente convenzione, la ATS provvede a riconoscere altresì le prestazioni erogate a far data dal 1/1/2016 dall'Ente, a condizione che le stesse siano state rese sulla base di quanto previsto dalla presente convenzione e debitamente rendicontate nel flusso informativo "Comunità per Minori".

Entro 30 giorni dal ricevimento della rendicontazione e della relativa documentazione, l'ATS dovrà completare la fase di istruttoria durante la quale potrà chiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione inviata dall'Ente, il quale è tenuto a fornire le informazioni richieste concordando con l'ATS i tempi della risposta.

Entro 60 giorni dal completamento della fase istruttoria, l'ATS provvederà a liquidare il corrispettivo all'Ente previa emissione di debita fattura od altro documento equivalente.

L'entità complessiva di quanto potrà essere riconosciuto dalla ATS all'Ente in attuazione della presente convenzione sarà compatibile e nei limiti del livello di risorse assegnato alla stessa ATS da parte della Regione Lombardia.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità previste dalla vigente normativa sul sistema di tesoreria unica (art. 35, commi 8-13 d.lgs n. 1/2012 e circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 11 del 24.03.2012) per gli enti che rientrano nel sistema. Per gli enti che non rientrano nel sistema di tesoreria unica il pagamento sarà effettuato su c/c bancario comunicato dall'Ente.

Art. 8
Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità sino al 31/5/2016, con decorrenza dalla sottoscrizione, con possibilità di espresso rinnovo, sulla base della programmazione regionale.

Art. 9
Regime di riservatezza e protezione dei dati sensibili

Le parti, e per esse i relativi dipendenti e collaboratori, sono tenute ad osservare la massima riservatezza nei confronti di terzi non autorizzati in ordine a fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di natura riservata di cui vengano a conoscenza in virtù della presente convenzione.

Le parti si impegnano, per quanto di competenza, al rispetto della disciplina normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Art. 10
Trattamento dati personali

Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 196/2003 l'ATS assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati trattati di titolarità dell'Ente capofila.

Titolare del trattamento è l'Ente capofila nella persona del legale rappresentante.

Responsabile del trattamento è l'ATS nella persona del Direttore Generale.

Il Responsabile del trattamento:

1. dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento del servizio/incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali;
2. si obbliga ad ottemperare agli obblighi previsti dal D.Lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari;
3. si impegna a nominare, ai sensi dell'art.30 del D.Lgs.196/2003, i soggetti incaricati del trattamento stesso e di impartire loro specifiche istruzioni relative al trattamento dei dati loro affidato;
4. si impegna a comunicare all'Ente capofila ogni eventuale affidamento a soggetti terzi di operazioni di trattamento di dati personali di cui è titolare l'Ente capofila, affinché quest'ultimo ai fini della legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del trattamento;
5. si impegna a nominare ed indicare all'Ente capofila una persona fisica referente per la "protezione dei dati personali";
6. si impegna a relazionare annualmente sullo stato del trattamento dei dati personali e sulle misure di sicurezza adottate e si obbliga ad allertare immediatamente l'altra parte in caso di situazioni anomale o di emergenze;
7. consente l'accesso dell'altra parte contraente o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alla modalità dei trattamenti ed all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

Eventuali specificazioni potranno essere declinate con apposito disciplinare allegato alla convenzione (per trattamento di dati sensibili o giudiziari o tipologie di flussi di dati particolarmente complessi) o lettera/linee guida del titolare.

Art. 11
Risoluzione della convenzione

Nel caso di inosservanza delle clausole della presente convenzione, la risoluzione della stessa si intende regolata dalle vigenti norme in materia di risoluzione del contratto, prevista dal Codice Civile.

Le parti possono recedere dalla presente convenzione mediante preavviso di tre mesi, da comunicare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altra parte.

Art. 12
Foro competente

Le parti interessate, concordano di definire in modo amichevole qualunque controversia che possa nascere dall'interpretazione e dall'esecuzione della presente convenzione. Per ogni controversia si elegge competente il Foro provinciale sede dell'ASL che sottoscrive la presente convenzione.

Art. 13
Norme di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente convenzione, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile.

Luogo e data,

Letto, confermato e sottoscritto

Per l'ATS di Brescia

Il Direttore Generale
Dr. Carmelo Scarcella

Per l'Ente capofila

Il Direttore
Dott. Armando Sciatti